

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO 2016

Aggiornato con le modifiche deliberate dalla Assemblea dei Soci del 30 Aprile 2016



Regolamento Assembleare della Banca Popolare di Milano



BANCA POPOLARE DI MILANO

Società Cooperativa a r.l. fondata nel 1865
Capogruppo del Gruppo Bancario Bipiemme – Banca Popolare di Milano
Capitale sociale al 31.12.2015: Euro 3.365.439.319,02
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00715120150
Iscritta all'Albo nazionale delle Società Cooperative n. A109641
Sede Sociale e Direzione Generale:
Milano – Piazza F. Meda, 4
www.gruppobpm.it

Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi

Iscritta all'Albo delle Banche
e Capogruppo del Gruppo Bancario
Bipiemme – Banca Popolare di Milano
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Regolamento Assembleare della Banca Popolare di Milano

Aggiornato con le modifiche deliberate
dalla Assemblea dei Soci del 30 Aprile 2016

Capo I – Disposizioni Preliminari

Articolo 1

1. Lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Milano, è disciplinato dalla Legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e, per quanto non disposto dagli stessi, dal Presidente dell'Assemblea nell'esercizio dei suoi poteri. Il presente Regolamento, in quanto compatibile, è applicato anche all'Assemblea degli Obbligazionisti della Società.

Capo II – Costituzione e accesso alla sede assembleare

Articolo 2

1. Le modalità ed i termini per la partecipazione all'Assemblea, ivi incluse le eventuali sedi di collegamento per la partecipazione a distanza di cui all'art. 29 dello Statuto (di seguito, la "sede di collegamento"), sono indicati nell'Avviso di Convocazione pubblicato a norma di Legge e di Statuto. Salvo diversa specificazione, le disposizioni del presente Regolamento riferite all'Assemblea o alla "sede assembleare" si applicano in egual modo alla "sede principale", intesa come il luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente e il Segretario, e alle "sedi di collegamento". Le "sedi di collegamento" sono ubicate nei tre capoluoghi di provincia ove risiede il maggior numero di Soci (o nei comuni agli stessi limitrofi) che distano oltre 150 chilometri dalla sede legale della Società. Con delibera motivata da ragioni oggettive e approvata con il voto favorevole dei 4/5 dei Consiglieri presenti, potranno essere escluse, al momento della convocazione delle singole assemblee, una o più delle suddette sedi di collegamento.

2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:

- i Soci per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 13 dello Statuto;
- i componenti il Consiglio di Gestione;
- i componenti il Consiglio di Sorveglianza;
- i componenti la Direzione.

I Soci che partecipano all'Assemblea dalla "sede di collegamento" hanno diritto di seguire i lavori assembleari ed esprimere il voto nelle deliberazioni esclusivamente durante lo svolgimento dell'Assemblea, nonché, ove

espressamente previsto dall'avviso di convocazione, di intervenire nella discussione degli argomenti trattati.

3. All'Assemblea possono assistere senza diritto di intervento e di voto professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e persone diverse dai Soci, se espressamente autorizzate dal Consiglio di Gestione o dal Presidente dell'Assemblea. Coloro che sono accreditati per seguire i lavori, devono farsi identificare dagli incaricati della Società all'ingresso e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.

4. Il Presidente dà notizia all'Assemblea della presenza dei soggetti di cui al precedente comma.

Articolo 3

1. Ferme le disposizioni di Legge e di Statuto in materia di rappresentanza dei Soci in Assemblea, possono partecipare, in rappresentanza degli Enti giuridici, dei Soci minori e di quelli incapaci, le persone che ne hanno la rappresentanza legale ancorché personalmente non Soci.

2. I rappresentanti "non Soci" non sono eleggibili alle cariche sociali per le quali sia richiesta la qualità di Socio ai sensi di legge e di Statuto.

3. Agli effetti delle operazioni assembleari, s'intendono per "Soci" anche i rappresentanti non Soci.

Articolo 4

1. Ogni Socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può rappresentare per delega, ai sensi di Statuto, solo altri cinque Soci e la delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile.

2. La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco (Art. 2372 C.C.) e la firma del delegante dovrà essere autenticata da personale dipendente legittimato ad autenticare la delega presso le Sedi e le Filiali della Banca, ovvero dall'Intermediario che rilascia la Comunicazione per il diritto di intervento all'Assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF, ovvero da un Pubblico Ufficiale.

3. Le persone giuridiche, con esclusione degli Organismi di Investimento Collettivo in valori mobiliari, italiani e stranieri, nonché degli enti collettivi e delle persone giuridiche estere, possono intervenire in Assemblea solo in persona del legale rappresentante, il quale potrà in alternativa conferire delega ad altro Socio a norma dei due commi precedenti.

Articolo 5

Verificata la sussistenza del diritto di intervenire, gli incaricati della Società rilasciano un "Biglietto di Ammissione" da utilizzare per l'esercizio di tutti i diritti assembleari (accesso ai locali assembleari, intervento, voto palese, voto segreto).

Articolo 6

1. Per intervenire in Assemblea è richiesta la prova della propria identità personale e idoneo titolo di legittimazione (Documento di identità, eventuali deleghe) che devono essere esibiti agli incaricati della Società agli ingressi posti all'interno della "sede assembleare" (intendendosi con tale espressione tutta l'area a disposizione per lo svolgimento dei lavori assembleari).

2. Sono considerate valide ai fini dell'intervento in Assemblea solo le deleghe consegnate, da ciascun partecipante, all'atto della prima registrazione del proprio ingresso.

3. Sono conteggiati ai fini dei quorum tutti coloro che si trovino all'interno dei "locali assembleari" (intendendosi con tale espressione la parte di "sede assembleare" posta dopo gli ingressi allestiti per la registrazione dei Soci).

Articolo 7

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare, anche a distanza, all'Assemblea decide, inappellabilmente, il Presidente dell'Assemblea coadiuvato, se lo ritiene necessario, dal/i Vicepresidente/i del Consiglio di Sorveglianza, dal Presidente del Consiglio di Gestione e/o da persone di sua fiducia.

Articolo 8

I Soci che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai "locali assembleari" sono tenuti a far registrare l'uscita dagli incaricati della Società presso le apposite postazioni. Per essere riammessi devono nuovamente esibire il documento loro rilasciato in precedenza unitamente ad un documento di identità per la registrazione del nuovo ingresso.

Articolo 9

Nella "sede assembleare" non è consentita l'introduzione di strumenti di registrazione e trasmissione audio-video senza autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Articolo 10

1. La Società, compatibilmente con la conformazione della "sede assembleare", predispone apposite aree entro le quali gruppi di Soci, possono intrattenere relazioni con i Soci intervenuti. In occasione di assemblee chiamate a deliberare la nomina delle cariche sociali le aree saranno concesse ai gruppi di soci che hanno validamente presentato liste di candidati alle diverse cariche sociali; nei restanti casi le aree saranno concesse esclusivamente a gruppi di soci che abbiano espresso almeno un consigliere di gestione o di sorveglianza.

2. Al di fuori delle aree dedicate, nella "sede assembleare" non sono consentite azioni di aggregazione, di comunicazione o di informazione se non ad opera della Società.

3. Il Presidente dell'Assemblea adotta tutte le misure necessarie per garantire un ordinato accesso alla "sede dell'assemblea" ed un regolare svolgimento dell'Assemblea.

Capo III – Conduzione dei Lavori

Articolo 11

1. All'ora indicata nell'Avviso di Convocazione, la persona designata a presiedere l'Assemblea ai sensi di Statuto verifica l'esistenza dei quorum costitutivi previsti statutariamente e dichiara l'Assemblea validamente costituita. In caso contrario dichiara deserta l'adunanza trascorsa:

- Mezz'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea Ordinaria;
- Un'ora da quella fissata per l'Assemblea Straordinaria salvo la necessità di prorogare i termini in casi oggettivi di forza maggiore.

2. Il Presidente dell'Assemblea, accertata la regolare costituzione, inizia i lavori leggendo l'Ordine del giorno e propone:

- la nomina del Segretario dell'Assemblea nelle forme previste dallo Statuto sociale;
- la nomina degli scrutatori, scelti tra il personale della Banca per le operazioni di voto palese ed a scrutinio segreto ed eventualmente di osservatori designati dal Notaio segretario dell'Assemblea;
- di dare atto della eventuale presenza in Assemblea di personale tecnico a supporto delle operazioni di registrazione, di voto e scrutinio.

Articolo 12

Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori della riunione e, per assicurare il regolare svolgimento dell'Assemblea, si avvale di strumentazione tecnologica anche ai fini della registrazione dei lavori, e di personale messi a disposizione dalla Società.

Articolo 13

1. Nel trattare gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente può proporre all'Assemblea un ordine diverso da quello risultante dall'Avviso di Convocazione. Il Presidente stabilisce l'orario di apertura e chiusura dei seggi per le votazioni a scrutinio segreto per le elezioni alle cariche sociali.

2. È inoltre facoltà del Presidente prevedere una discussione unitaria su più punti all'Ordine del Giorno ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti.

Articolo 14

1. Ogni Socio ha diritto di prendere la parola su ciascun argomento all'Ordine del Giorno e di formulare proposte al riguardo. A tale fine deve far pervenire al tavolo della presidenza domanda scritta con indicazione del punto all'Ordine del Giorno sul quale vuole intervenire, prima che sia dichiarata chiusa la discussione su tale punto. I Soci che partecipano all'Assemblea dalla "sede di collegamento" potranno intervenire nella discussione degli argomenti trattati soltanto se ciò è espressamente previsto dall'avviso di convocazione.

2. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine di presentazione delle domande di intervento.

3. Spetta al Presidente dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito ed impedire che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.

4. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli punti all'Ordine del Giorno e del numero delle richieste di intervento, può determinare il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore che, di regola, non sarà superiore a 10 minuti. Trascorso tale periodo di tempo il Presidente invita l'oratore a concludere il proprio intervento. In caso di eccessi e/o abusi, il Presidente, può togliere la parola al Socio che se ne sia reso responsabile.

5. Il Presidente può far allontanare fino al termine della discussione, chiunque impedisca di parlare a chi ne ha diritto o crei situazioni che ostacolano il regolare svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 15

I membri del Consiglio di Gestione e i membri del Consiglio di Sorveglianza possono chiedere di intervenire nella discussione e, su invito del Presidente, possono altresì prendere la parola dirigenti della Società nonché Amministratori e dirigenti di Società del Gruppo.

Articolo 16

1. Il Presidente o le persone da lui indicate rispondono di norma al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'Ordine del Giorno.

2. Il Presidente, per la predisposizione delle risposte agli interventi, può interrompere i lavori assembleari per un tempo non superiore a due ore.

Articolo 17

Esauriti gli interventi e le risposte il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Da tale momento nessun socio ha più diritto a prendere la parola sull'argomento discusso.

Articolo 18

1. Esaurita la trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

2. Qualora in una giornata non fosse possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno e la seduta fosse rinviata per la prosecuzione ad altra data, potranno intervenire alla successiva riunione solo i Soci che erano già legittimati alla partecipazione all'Assemblea nel primo giorno dei lavori.

Articolo 19

Il verbale viene redatto dopo la conclusione dei lavori assembleari, anche nelle giornate successive a quella della riunione, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa applicabile. Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Capo IV – Votazioni

Articolo 20

1. Salvo che per l'elezione alle cariche sociali, il Presidente pone ai voti le proposte di deliberazione per alzata di mano. Per consentire la registrazione nel verbale, i Soci che hanno espresso un voto risultato di minoranza o che si siano astenuti devono far registrare il loro nominativo, presso gli appositi seggi predisposti per il voto palese, presentando il "Biglietto di Ammissione" ed un documento di identificazione.

2. Ove l'esito della votazione non sia evidente per il lieve scarto tra i voti favorevoli e quelli contrari, tenuto anche conto delle astensioni, il Presidente può farla ripetere eventualmente con il metodo "alzata e seduta" con prova e controprova.

Articolo 21

1. In conformità allo Statuto la nomina alle cariche sociali avviene con votazione a scrutinio segreto, fermo restando quanto previsto dall'art. 63 dello Statuto nonché dall'art. 47 dello Statuto, relativamente ai voti a favore delle liste presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, ai fini del calcolo del 2% del capitale sociale.

2. La presentazione delle liste per l'elezione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dallo Statuto. È in facoltà dei presentatori di una lista designare, per iscritto e contestualmente alla presentazione della lista stessa, un rappresentante, ed un eventuale sostituto, per lo scrutinio a norma del successivo art. 27.

3. Le candidature alla carica di Proboviro devono essere presentate da non meno di 300 Soci iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede sociale almeno venticinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, ed essere corredate: 1) dal curriculum professionale dei soggetti designati; 2) dalle dichiarazioni dei singoli candidati che accettano la candidatura e attestano l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

4. Fermo restando il meccanismo di sostituzione automatica previsto dallo Statuto, qualora l'Assemblea debba procedere alla nomina di componenti il Consiglio di

Sorveglianza ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, ciascun candidato deve essere presentato da almeno 300 Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota almeno pari allo 0,5% del capitale sociale iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Possono altresì presentare candidature gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari che detengano una quota almeno pari allo 0,5% del capitale sociale, che documentino secondo le modalità prescritte il loro possesso al momento delle presentazioni delle candidature. Ciascun Socio o organismo di investimento collettivo in valori mobiliari può concorrere a presentare le candidature in numero massimo pari al numero di componenti il Consiglio di Sorveglianza da eleggere. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcun candidato.

Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede sociale almeno venticinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, ed essere corredate:

- 1) dal curriculum professionale dei soggetti designati;
- 2) dalle dichiarazioni dei singoli candidati che accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti, per tutti o alcuni dei Consiglieri, dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 63 dello Statuto in merito alla sostituzione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza ivi previsti.

Articolo 22

Le liste e/o le candidature per le cariche ed i relativi curricula sono a disposizione dei Soci presso la Sede legale della Società e sul sito internet aziendale, nonché con le modalità e nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 23

1. Le "schede di voto" possono essere alternativamente in formato cartaceo o elettronico, sono predisposte dalla Società e possono anche permettere l'elezione di più cariche sociali contemporaneamente.

2. Non saranno valide schede di votazione diverse da quelle predisposte dalla Società.

Articolo 24

Ogni Socio può esercitare i diritti di voto ad esso assegnati (per effetto di rappresentanza e/o delega) e rilevati nella fase di prima registrazione agli ingressi ed il voto si esercita presso gli appositi seggi presentando il "Biglietto di Ammissione" e un documento di identità.

Articolo 25

Le "schede di voto" per l'elezione:

1. del Consiglio di Sorveglianza riportano liste di candidati come previsto dallo Statuto sociale. I Soci votano contrassegnando esclusivamente la lista di candidati che intendono votare senza cancellare né aggiungere alcun nominativo.

2. del Comitato dei Probiviri riportano l'elenco generale di candidati in ordine alfabetico. Il voto avviene contrassegnando esclusivamente la casella di ciascuno dei nominativi prescelti in numero non superiore a quello dei candidati da eleggere.

3. dei componenti il Consiglio di Sorveglianza da sostituire ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, riportano l'elenco generale in ordine alfabetico dei candidati.

Non sono consentite cancellature e/o sostituzioni o l'apposizione di segni o scritte, pena l'annullamento della scheda.

Articolo 26

Nelle schede l'ordine di stampa delle liste è preventivamente sorteggiato, a cura di incaricati del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, alla presenza del Rappresentante di Lista ove presente, ovvero di uno dei Soci presentatori.

Articolo 27

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiuse le votazioni segrete, si procede allo scrutinio delle schede presso il seggio centrale e si redige il verbale nel quale, per singola carica, sono elencati i risultati elettorali e i candidati eletti:

- **per il Consiglio di Sorveglianza** con le modalità previste dallo Statuto sociale;
- **alla carica di Probiviro** in ragione del maggior numero di voti singolarmente ottenuti;

- **alla carica di componente il Consiglio di Sorveglianza nei casi previsti dall'art. 48 dello Statuto**, in ragione del maggior numero di voti singolarmente ottenuti, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

Le operazioni di scrutinio e di redazione del verbale sono effettuate dagli scrutatori nominati dall'Assemblea eventualmente coadiuvati da personale tecnico di supporto e si svolgono alla presenza dei Consiglieri di Sorveglianza, se non candidati, eventualmente nominati dal Consiglio di Sorveglianza a sovrintendere alle votazioni, dei Rappresentanti di Lista e degli Osservatori eventualmente designati dal Notaio segretario dell'Assemblea.

Milano, 30 aprile 2016

Impaginazione
Red Point S.r.l. – Milano

Questo fascicolo
è stato realizzato con carta ecologica riciclata FSC
con inchiostri ecocompatibili vegetali
da •